



TRIBUNALE DI BOLOGNA

Il Tribunale SEZIONE IMPRESA

riunitosi in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati

| | |
|------------------------|------------------|
| dott. Anna Maria Drudi | presidente |
| dott. Maurizio Atzori | giudice relatore |
| dott. Manuela Velotti | giudice |

esaminati gli atti del procedimento iscritto al n. 1462/2015 RG e rilevato che:

- con reclamo del 03.02.2015 avverso l'ordinanza di revoca dell'Amministratore e Presidente della società E srl, sig. B) Z , emessa dal giudice designato dott.ssa Daria Sbariscia in data 16.01.2015, il medesimo B) Z: chiedeva la revoca del suddetto provvedimento esponendo che i fatti di causa fossero stati completamente travisati dal giudice di prime cure, trovandosi al cospetto non di una *mala gestio* da parte di un amministratore infedele, ma più semplicemente di una "lite tra fratelli", considerato anche il rilevante numero di azioni giudiziarie esperite uno contro l'altro da parte dei due fratelli/amministratori Z ;

- in via preliminare, esponeva che la misura cautelare della revoca dell'amministratore richiesta ex art. 2476 co. 3 c.c. doveva ritenersi priva del requisito della strumentalità rispetto all'azione di merito (di responsabilità dell'amministratore), in quanto in tale sede si era sostenuta la decadenza *ex lege* dell'amministratore, con ciò derivandone lo stesso difetto di interesse ad agire della controparte;

- sempre in via preliminare, rilevava il conflitto di interessi del fratello Fr) Z , in quanto la condotta che quest'ultimo contestava a B) Z , era in verità tenuta da entrambi;

- nel merito, contestava la sussistenza sia del *fumus boni iuris* che del *periculum in mora* posti a fondamento dell'ordinanza reclamata in questa sede.

Quanto al *fumus*, se da una parte ammetteva la stipula dei contratti di agenzia fra i due fratelli e la società, dall'altra negava recisamente la sussistenza di gravi irregolarità gestorie, in quanto il sig. B) Z non avrebbe modificato unilateralmente il criterio di attribuzione della clientela (avendo continuato a seguire il criterio di distribuzione utilizzato in precedenza), né tantomeno avrebbe assunto determinazioni in conflitto di interessi autoattribuendosi (nella percentuale ritenuta più opportuna) la provvigione derivante dal contratto di agenzia posto che, anche sotto questo profilo, era stato applicato il criterio, da sempre seguito in E srl, della marginalità.

D'altra parte, in questa prospettiva, nessun danno era stato provocato alla società, evidenziando, al contrario, come la percentuale del 5% applicata ai contratti di agenzia fosse da ritenersi addirittura inferiore a quelle che sarebbero state applicate reperendo liberamente agenti sul mercato.



Inoltre, la situazione di conflittualità all'interno della società non sarebbe stata da ascrivere al comportamento del reclamante, ma a quella del di lui fratello, sig. F Z .
Peraltro, in relazione al lamentato danno subito dalla società di circa 300.000 €, il reclamante tendeva ad escluderlo *in toto*, poiché la controversia aveva ad oggetto la ripartizione della clientela fra i due soci/agenti, non potendo creare alcun danno alla società il fatto che i clienti fossero seguiti dall'uno piuttosto che dall'altro.

Contestava la fondatezza dell'impugnata ordinanza anche per quel che concerneva, da un lato, la distrazione da parte del reclamante di €. 12.840,68, non avendo controparte assolto all'onere probatorio gravante sulla stessa e consistente nella dimostrazione della non inerenza all'attività della società delle spese rimborsate al reclamante e, dall'altro, l'assunzione del sig. C B _ i in violazione delle norme statutarie, dato che quest'ultimo non era stato assunto con contratto di lavoro subordinato (sottolineando peraltro il fatto che il B: aveva in ogni caso sostituito n. 3 impiegati).

Quanto al *periculum*, costituito per l'ordinanza dalla possibilità di ulteriori distrazioni ed in ogni caso dall'elevato livello di conflittualità, B i Z ne contestava la sussistenza per essere intercorso un periodo di tempo superiore ai due anni fra le condotte asseritamente di *mala gestio* e le contestazioni da parte del fratello/ amministratore.

In secondo luogo, ne contestava la sussistenza alla luce della imminente definizione del giudizio arbitrale di merito (essendo il termine per il deposito del lodo quello del 23.09.2015), anche in ragione della scarsa rilevanza degli importi di cui si discute nel presente procedimento, sia in considerazione della capienza del patrimonio del reclamante quale strumento di idonea garanzia per le eventuali ragioni sociali.

Si costituiva ritualmente il sig. F i Z , con memoria del 21.04.2015, esponendo che:

- preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità delle deduzioni di circostanze e motivi preesistenti non dedotti in primo grado, essendo ammissibile in sede di reclamo ex art. 669 terdecies co. 4 c.p.c. esclusivamente la deduzione di circostanze e motivi sopravvenuti rispetto al momento della proposizione del reclamo medesimo;

- quanto alla mancanza di strumentalità della misura cautelare richiesta, pur ammettendo che è negata da una parte della dottrina e della giurisprudenza l'effettiva strumentalità dell'azione esperita rispetto all'azione di merito, rappresentava che nel procedimento arbitrale era stato chiesto che venissero restituiti i compensi percepiti dopo il 3 giugno 2014 da B Z , laddove la domanda di decadenza dalla carica (mai espressamente formulata) era poi stata abbandonata come risulta dal verbale del parallelo procedimento arbitrale del 6 marzo 2015;

- quanto all'invocato conflitto di interessi del reclamato, quest'ultimo contestava la veridicità di quanto rappresentato dal reclamante in merito alle distrazioni asseritamente effettuate da entrambi i soci/amministratori ed, in ogni caso, evidenziava il fatto che il giudizio di responsabilità era circoscritto esclusivamente alla persona di B i Z ;

- quanto al *fumus*, affermava l'evidente sussistenza dello stesso in ragione dell'accertando diritto della società al risarcimento del danno oggetto del citato procedimento arbitrale; delle varie denunce-querele depositate dall'esponente (*doc. nn. da 4 a 13 di parte reclamata*); della stessa richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla Procura della Repubblica di Reggio Emilia in data 14 luglio 2014 (*doc. n. 14 di parte reclamata*) ed, infine, delle stesse tesi difensive del reclamante in sede di giudizio arbitrale, che, nella prospettiva del reclamato, confermerebbero le avvenute distrazioni. Sulla base di tali assunti, il comportamento di B Z sarebbe dannoso,

Q



illegittimo ed integrerebbe palesemente gli estremi delle gravi irregolarità di cui all'art. 2476, comma 3°, c.c.;

- in ultimo, quanto al *periculum*, lo stesso sarebbe, per così dire, *in re ipsa*, essendo ovvio che la revoca cautelare degli amministratori era rivolta ad evitare un aggravamento del danno: B; Z avrebbe infatti continuato a distrarre somme dalle casse sociali fino a pochi giorni prima dell'ordinanza che lo ha revocato.

Si costituiva altresì la società E srl, in persona del curatore speciale nominato dal Presidente del Tribunale, chiedendo la conferma dell'ordinanza che ha disposto la revoca dell'amministratore Sig. B) Z , qualora fossero ritenute sussistenti le "gravi irregolarità nella gestione" di Europi srl allo stesso contestate.

OSSERVA

Quanto al primo aspetto, ovvero il difetto di strumentalità della misura cautelare richiesta rispetto al procedimento arbitrale di merito tendente all'accertamento della responsabilità dell'amministratore, è da rilevarsi come sia lo stesso tenore letterale dell'art. 2476 co. 3, secondo cui "*l'azione di responsabilità è promossa da ciascun socio il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi*", a rendere evidente l'ammissibilità dell'invocata misura cautelare, pendente il connesso giudizio di merito; peraltro, in sede arbitrale, non è neppure stata richiesta la revoca cautelare dell'amministratore, come da documenti versati agli atti (*docc. 70 e 73 del fascicolo di parte reclamata*), essendo pertanto la suddetta misura ammissibile in questa sede.

Con riferimento al supposto conflitto di interessi del reclamato, Francesco Zannoni, in quanto quest'ultimo avrebbe posto in essere le medesime condotte contestate al reclamante, e pertanto difetterebbe dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., tale rilievo deve ritenersi inconferente rispetto all'oggetto del presente procedimento, posto che, da una parte, le contestazioni riguardano le condotte distrattive poste in essere dal 2011 al 2014 da B) Z: (*cf. doc. nn. da 20 a 28 del fascicolo di parte reclamata*) e, dall'altra, lo stesso reclamante non ha, nel corso del procedimento cautelare, dato sfogo, come pure avrebbe potuto, alle contestazioni nei confronti del fratello F Z con i medesimi strumenti processuali utilizzati da quest'ultimo: la mera affermazione che il fratello avrebbe posto in essere le stesse condotte contestate in questa sede al reclamante non fa infatti venire meno l'interesse dell'altro socio/amministratore acchè le condotte distrattive abbiano fine, ravvisandosene i presupposti, per il tramite della concessione della misura cautelare richiesta.

Venendo al merito della controversia, ritiene il Collegio, contrariamente a quanto sostenuto dal reclamante, che nella vicenda *de qua* ricorrano i presupposti sia del *fumus* che del *periculum* necessari ai fini della concessione della misura cautelare di cui all'art. 2476 co. 3 c.c.

Quanto al *fumus*, non è contestata fra le parti l'esistenza del contratto di agenzia fra la società E srl e i due soci/amministratori; emerge dagli atti, peraltro, che la determinazione delle provvigioni spettanti ai due soci agenti si sarebbe dovuta concordare di volta in volta a seguito del positivo esito dei singoli affari conclusi (*cf. docc. da 4 bis, ter, quater ed undecies del fascicolo di parte reclamata*), laddove emerge che B) Z abbia proceduto autonomamente alla determinazione delle suddette provvigioni nella misura del 5% circa.

Tale condotta integra di per sé le gravi irregolarità di cui all'art. 2476 co.3 c.c. e non può essere, per così dire, giustificata dal fatto che l'andamento economico della società sia stato migliore rispetto alle precedenti gestioni -ché in mancanza dell'autoattribuzione della percentuale



delle provvigioni sarebbe stato in ogni caso superiore- ovvero dal fatto che sul mercato la tariffa da corrispondere ad ulteriori agenti sarebbe stata superiore, posto che il reperimento di tali figure non era necessario e non era, comunque, stato deliberato nelle forme previste dalla legge o dallo statuto sociale.

L'entità del danno sommariamente accertato dall'altro socio sarebbe di circa 300.000,00 €, laddove il reclamante afferma che, al più, le contestazioni potrebbero arrivare a circa 220.000,00 € (cfr. pag. 30 e succ. del reclamo).

Oltre a quanto precede, non è contestata neppure l'assunzione (o comunque la collaborazione) di C _____ B _____ (cfr. docc. n. 45 e 46 di parte reclamata), unilateralmente assunto da B _____ Z _____ in aperto contrasto con i poteri e le deleghe allo stesso attribuiti dall'assemblea di E _____ srl con delibera del 04.11.2010 (doc. 4 bis del fascicolo di parte reclamata): anche tale condotta, com'è ovvio, integra le gravi irregolarità ex art. 2476 co. 3 c.c. in quanto adottata in carenza di potere ed in violazione delle procedure deliberative di E _____ srl, pur potendo in astratto aver comportato un risparmio di spesa di n. 3 impiegati (come sostiene il reclamante).

Quanto al *periculum*, infine, lo stesso deve ritenersi sussistente alla luce del fatto che le condotte contestate si spingono sino alla fine dell'anno 2014, quindi fino a tempi recentissimi, laddove il paventato *periculum* lamentato dal reclamante di vedersi danneggiato dal comportamento di F _____ Z _____, in caso di conferma della misura cautelare, potrebbe essere efficacemente neutralizzato in sedi diverse ed ulteriori rispetto alla presente: è, pertanto, concreto il pericolo di reiterazione di condotte dannose per la società ed, in aggiunta a quanto precede, è la stessa situazione di conflittualità interna ed esterna ad E _____ srl a determinare un'ulteriore profilo di *periculum*, consistente nel rischio concreto di paralisi amministrativa e, financo, operativa della società.

In conclusione, alla luce di quanto precede, il reclamo è infondato e deve pertanto essere rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 669 *terdecies* c.p.c.,

- rigetta il reclamo avverso l'ordinanza resa il 05.03.2015 nel procedimento n.17846/2014;
- condanna parte reclamante al pagamento nei confronti di F _____ Z _____ delle spese di giudizio, liquidate, per l'intero, in €. 5.000,00 – comprensivi di compensi, spese generali, IVA e CPA;
- condanna parte reclamante al pagamento nei confronti di Europi srl delle spese di giudizio, liquidate, per l'intero, in €. 4000,00 – comprensivi di compensi, spese generali, IVA e CPA.

Bologna, così deciso nella camera di consiglio del giorno 06/05/2015

Si comunichi.

Il Giudice relatore
dott. Maurizio Atzori

Il Presidente
dott.ssa Anna Maria Drudi

Depositato in Cancelleria

12 GIU 2015

